

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Indicazioni dell'Ente gestore del Parco il Piano faunistico venatorio 2020 della Provincia di Sondrio.

1. PREMESSE

1.1. L'istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi

Il Parco delle Orobie Valtellinesi è stato istituito dal Consiglio della Regione Lombardia con legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 (Istituzione del Parco delle Orobie Valtellinesi), in attuazione della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

Alla legge istitutiva erano allegate tre tavole con la cartografia, scala 1:25.000, del perimetro dell'area protetta. A differenza di tutti gli altri parchi regionali precedentemente istituiti, manca la relazione descrittiva dei confini. I due parchi *gemelli* delle Orobie Valtellinesi e delle Orobie Bergamasche sono infatti stati istituiti per iniziativa del Consiglio regionale, che non disponeva di personale tecnico da adibire alla elaborazione dei documenti preparatori, al contrario della Giunta regionale che svolgeva abitualmente rilievi tecnici a corredo dei progetti delle leggi istitutive di propria iniziativa.

L'intera area interna al perimetro, che ancora oggi è pressoché coincidente con quello istitutivo, era classificata *parco naturale* ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della l.r. 86/1983.

1.2. Aree protette lombarde ed esercizio dell'attività venatoria fino alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

La legge regionale 86/1983, che norma la materia delle aree protette in Lombardia, prescriveva il divieto di caccia nelle sole riserve naturali classificate come integrali ed orientate, confermando quanto stabilito dalla legge regionale sulla caccia, allora vigente, la n. 47/1978, che in deroga a quanto previsto dalla legge 968/1977 limitava già l'applicazione di tale divieto alle sole riserve così classificate.

Per le altre aree protette la legge regionale 86/83 demandava quindi la regolamentazione specifica sulla caccia ai relativi strumenti di pianificazione generale e settoriale, che potevano introdurre limitazioni e vincoli assoluti o parziali, in considerazione dei particolari obiettivi di tutela e di comprovate esigenze di salvaguardia, in base ai caratteri ambientali della singola area o di parte di essa.

Questa regola è risultata valida soprattutto per i parchi naturali (così come li definiva allora la legge regionale), la cui disciplina generale era improntata, in Lombardia, all'obiettivo di garantire un'organizzazione unitaria agli ambiti territoriali più pregiati e sensibili della Regione, attraverso la sperimentazione di modelli di pianificazione e gestione delle risorse naturali e paesistiche compatibili con l'equilibrio ecologico, ma al contempo realisticamente applicabili alla realtà ambientale e socioeconomica di un territorio antropizzato e sviluppato come la Lombardia.

L'effettivo regime di tutela di ciascun parco era determinato, in via definitiva, dal suo strumento di pianificazione generale, mentre fino alla data della sua adozione vigevano unicamente le norme di salvaguardia provvisorie stabilite dalle singole leggi istitutive. Tali norme di salvaguardia, peraltro, erano prevalentemente rivolte ad evitare trasformazioni e modifiche irreversibili nell'assetto territoriale ed ambientale del parco, tali da pregiudicare le future scelte di pianificazione; in quest'ottica di salvaguardia la caccia non era sottoposta ad alcuna disposizione restrittiva, fino all'emanazione del piano del parco.

Era quindi il piano del parco a determinare, sulla base degli elementi conoscitivi e di valutazione assunti in questa fase, gli ambiti entro i quali la caccia dovesse essere preclusa ed i criteri particolari che dovessero essere rispettati per la sua disciplina nelle zone ove essa era consentita, garantendo tra l'altro forme coordinate di gestione e pianificazione. Questa impostazione, dunque, prevedeva che l'attività venatoria nelle aree protette fosse considerata alla stregua di qualsiasi

altra attività esercitata nel territorio tutelato, la cui continuazione, secondo gli indirizzi applicati in Lombardia, venisse preclusa totalmente solo qualora ne fosse rilevata l'assoluta incompatibilità con la conservazione dei valori naturali ed ambientali tutelati, o altrimenti venisse sottoposta a limitazioni e regolamentazioni speciali atte a renderla compatibile.

Secondo un approccio razionale, non affetto da pregiudizi ideologici o emotivi, non vi era ragione alcuna che la gestione della fauna omeoterma fosse trattata, anche in tali zone, secondo principi diversi da quelli che dovevano essere applicati nella gestione di ogni altra risorsa naturale e che, conseguentemente, la disciplina del suo prelievo non fosse determinata in relazione a verifiche di compatibilità e di eventuale funzionalità con gli equilibri ambientali che riguardavano la risorsa in esame.

Se si ritiene quindi che il raggiungimento di una condizione di sviluppo ecologicamente compatibile sia prima di tutto legata all'affermazione di un approccio razionale nella gestione delle risorse naturali, il parco, in quanto oggetto di una prioritaria attenzione ai fini della sua tutela ecologica, non poteva che essere il luogo privilegiato in cui si sperimentava l'applicazione delle forme più razionali di gestione delle risorse stesse.

Il particolare approccio al tema della caccia nei parchi della Lombardia era pertanto coerente con la filosofia generale che la Regione aveva inteso applicare nella definizione del proprio sistema di aree protette.

Questa impostazione ha senza dubbio caratterizzato in modo determinante l'assetto complessivo del sistema dei parchi lombardi, consentendone lo sviluppo nelle attuali dimensioni e favorendo l'affermazione di modelli particolarmente complessi di pianificazione integrata delle componenti territoriali e delle risorse ambientali, con risultati che a tutt'oggi possono essere proposti all'attenzione di quanti ricercano punti di riferimento apprezzabili per la determinazione di analoghe iniziative di tutela.

E' da tener presente, a questo proposito, che se il modello di parco proposto dalla Lombardia si è sviluppato con questa fisionomia lo si deve innanzitutto alla necessità di adattarlo alle caratteristiche ambientali e territoriali della Lombardia, dove, più che altrove, emerge l'esigenza di coniugare la tutela degli ambienti naturali residui alla politica di riordino e riqualificazione dell'ambiente urbano, di assicurare la salvaguardia delle risorse naturali attraverso il coordinamento generale della pianificazione territoriale e paesistica di vaste aree omogenee, di contrastare il progressivo deterioramento dell'ambiente metropolitano mediante iniziative che favoriscano il recupero delle aree degradate e la ricostruzione e riqualificazione del verde, di tener conto della compatibilità ambientale delle molteplici attività esercitate su territori densamente popolati.

L'assenza di vincoli pregiudiziali all'esercizio venatorio nei parchi non solo era coerente con questa impostazione, ma era funzionale all'applicazione del modello di tutela proposto ed alla definizione di confini appropriati alle effettive esigenze di protezione. In primo luogo, infatti, ha consentito di perimetrare i parchi in modo da ricomprendere in ambiti di pianificazione e gestione unitari tutte le aree caratterizzate da elementi ambientali e territoriali, tra loro connessi ed interagenti, che concorrevano a formare sistemi complessi ma geograficamente omogenei di dimensioni adeguate allo scopo, e questo anche laddove l'ambiente naturale residuo appariva discontinuo e frammentario, ed era quindi opportuno perseguirne il recupero ed il potenziamento entro un quadro di riferimento organico.

Con questo criterio, ad esempio, si è potuto dare un perimetro unitario a diversi parchi fluviali di pianura, con la prospettiva di favorire la ricostruzione dei collegamenti naturali tra i biotopi relitti lungo le rive. La stessa logica ha favorito l'estensione dei perimetri di alcuni parchi montani per ricomprendere, insieme alle zone incontaminate di vetta, anche le aree di fondovalle, più suscettibili di subire uno sviluppo incontrollato e sordinato i cui effetti negativi possono sconvolgere l'equilibrio di un intero comprensorio montano.

E' evidente che questo risultato si è reso possibile solo dal momento che alla costituzione del parco non si è associata l'immediata applicazione di un divieto assoluto di caccia, difficilmente giustificabile in relazione ai caratteri delle aree in esso ricomprese ed al principio di una salvaguardia mirata, in attesa del piano del parco, ad impedire compromissioni irreversibili dell'area tutelata.

La mancanza di questa pregiudiziale ha offerto un altro vantaggio nella messa a punto della disciplina di gestione delle aree protette.

Attraverso i piani dei parchi, infatti, è stato possibile introdurre, a seconda dei casi, divieti più mirati e opportunamente circoscritti nelle aree di effettivo valore faunistico, graduare i limiti venatori in base a indagini scientifiche e valutazioni tecniche che tenessero conto delle implicazioni gestionali e delle possibilità di controllo.

Peraltro, si è avuta l'opportunità di promuovere interessanti forme di sperimentazione nella gestione faunistico-venatoria, che hanno consentito, in alcuni casi, di valorizzare le esperienze più qualificate nella conduzione di particolari istituti venatori e di acquisirne la collaborazione indispensabile per garantire la conservazione ed il ripristino di biotopi di eccezionale interesse faunistico.

Sebbene questo approccio abbia talora consentito ad organizzazioni del mondo venatorio di contrastare l'introduzione di limitazioni all'esercizio della loro attività anche in sede di pianificazione dei parchi, non è stata pregiudicata la tutela assicurata dal piano all'assetto generale del parco, né sono venuti meno i vincoli posti ad altre attività, suscettibili di provocare danni irreparabili e trasformazioni irreversibili del territorio. Ben più gravi conseguenze vi sarebbero state se il divieto di caccia fosse stato indissolubilmente legato all'esistenza stessa dell'area protetta.

1.3. Le leggi 394/91 e 157/92

L'introduzione obbligatoria del divieto di caccia anche nei parchi regionali, prevista dalla legge 394/91, ha aperto immediatamente una grave crisi nel sistema delle aree protette della Lombardia.

In generale, come noto, la legge-quadro ha deluso le aspettative di chi sperava in un riconoscimento ed in una valorizzazione dell'esperienza regionale lombarda, peraltro già consolidata prima di altre regioni e dello Stato medesimo.

Ma la norma che sancisce l'applicazione inderogabile del divieto di caccia in tutte le aree protette regionali, comunque classificate, ha dimostrato più di ogni altra cosa quanto il legislatore statale disconosca la validità delle esperienze già realizzate, imponendo l'adeguamento delle realtà regionali ad un unico modello di riferimento, la cui fisionomia non era compatibile con gli indirizzi fino ad allora perseguiti in Lombardia. La priorità che la legge-quadro ha attribuito alla repressione della caccia nelle aree protette attesta, tra l'altro, di un'imperdonabile superficialità nell'identificazione delle reali necessità di tutela delle aree protette regionali.

Chi conosce realmente le problematiche delle aree interessate dalle iniziative di tutela regionale sa che sono ben altre le minacce che incombono sulla conservazione degli ambienti in esse ricompresi: risulta quindi paradossale che quello sulla caccia sia l'unico vincolo ritenuto irrinunciabile per la tutela di un parco.

Era inoltre impensabile che questa norma potesse avere effetti positivi sulla stessa tutela della fauna, determinando un incremento delle aree sottratte alla caccia; era decisamente più probabile che essa favorisse una riduzione della superficie o addirittura la soppressione delle aree protette già costituite.

La conferma di tale prospettiva non si è fatta attendere, e si è presentata in termini tali da non potersi escludere che fosse già prefigurata.

1.4. La soluzione proposta dalla legge 157/92

Infatti, mentre già si registravano, in sede locale, le prime proposte di smembramento, declassamento e soppressione dei parchi regionali della Lombardia, le rimostranze dei cacciatori

trovavano conforto dalla nuova legge-quadro sulla caccia, la 157/92, che ha indicato una risoluzione del problema. A fronte della riconferma del divieto di caccia imposto dalla legge 394, l'art. 21 della legge 157 dà atto, implicitamente, che per i parchi regionali già esistenti, in cui non vige tale divieto, non è materialmente possibile procedere ad un immediato ed automatico adeguamento. L'applicazione del divieto è quindi rinviata, in questi casi, al 1995, per dar tempo alle Regioni interessate di adeguare la propria normativa.

La legge indica anche le modalità con le quali procedere a tale adeguamento: la ripermimetrazione (ovvero la riduzione dell'area perimetrata) dei parchi esistenti. I programmi di tutela ambientale delle Regioni sono così subordinati alle esigenze venatorie e, conseguentemente, i sistemi di aree protette già realizzati devono essere ridimensionati.

Per comprendere gli effetti che poteva determinare tale adeguamento sulle dimensioni dei parchi della Lombardia, la norma dev'essere posta in relazione a quanto stabilito in altra parte della stessa legge.

L'art. 10 prevede infatti che il territorio destinato a protezione della fauna non superi il 30% in ogni Regione e addirittura il 20% nel territorio alpino, includendo in queste percentuali anche le superfici ove sia vietata la caccia per la presenza di aree naturali protette.

Questa previsione poteva risultare influente per altre realtà regionali, dotate di un sistema di aree protette circoscritto, ma per la Lombardia, che aveva già parchi e riserve istituiti sul 20% del territorio regionale, ha un effetto dirompente: la ripermimetrazione dei parchi regionali non rappresentava più un'eventualità, ma un obbligo.

Di fronte alla prospettiva di dover ridurre radicalmente la superficie dei propri parchi, la legge 157 sembrava comunque offrire, con l'istituto delle aree contigue, delle soluzioni interpretative che consentissero di adeguare la legislazione regionale ai vincoli venatori prescritti, senza con ciò far venir meno l'integrità territoriale del sistema di aree protette ed il relativo livello di tutela complessivo sulle altre componenti ambientali, territoriali e paesistiche.

Occorre dire che la legge 157 non ha certo aiutato a chiarire il significato di queste aree contigue: infatti in nessun'altra parte della legge statale viene richiamato questo istituto, ignorando la necessità di raccordarlo con le altre norme sulla pianificazione venatoria e le nuove forme di gestione per ambiti territoriali omogenei.

D'altra parte tutta la legge statale sulla protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio appare fortemente sordinata con la normativa sulle aree protette varata pochi mesi prima, a conferma che la gestione faunistica in ambito nazionale prescinde ancora totalmente dalla programmazione delle aree naturali protette.

1.5. La proposta di adeguamento della Regione Lombardia

Ritornando, comunque, allo specifico problema delle aree protette lombarde, vi è da dire che la norma introdotta dalla legge 157/92 è apparsa nonostante tutto utilizzabile dalla Regione, in modo da adeguare la propria legge alle prescrizioni della L.394 senza procedere ad un'effettiva riduzione delle aree protette esistenti, e salvaguardare nel contempo la fisionomia del loro regime di tutela, facendo ancora una volta riferimento al piano del parco come strumento fondamentale per la determinazione delle forme differenziate di tutela dell'area protetta.

In proposito, la Regione, tenendo conto della particolare estensione del sistema dei parchi lombardi (superiore al 20% del territorio regionale), nonché delle effettive caratteristiche ambientali delle aree in essi ricomprese, non riteneva opportuna, né tecnicamente giustificabile, l'estensione del divieto di caccia all'intero territorio racchiuso negli attuali confini.

Si presentava quindi la necessità di un adeguamento legislativo regionale che consentisse di distinguere le aree da assoggettare a divieto di caccia da quelle da sottoporre ad un regime di tutela venatorio differenziato, ai sensi dell'art.32 della L.394/91, in relazione alle effettive e comprovate esigenze di tutela faunistica.

La Regione ha quindi predisposto un progetto di legge regionale che si proponeva di adeguare la vigente legislazione regionale in materia, definendo le procedure attraverso le quali fosse possibile, per i parchi lombardi, applicare con gradualità, ma comunque nei termini prescritti, la disciplina prevista dalla legge 394/91, confermando nel contempo la dimensione complessiva del territorio già tutelato ed il regime di protezione ambientale e paesistica previsto dal piano regionale delle aree protette approvato con la LR. 86/83.

Tale approccio non venne assentito dal commissario di Governo che respinse la legge della Lombardia. Il Governo peraltro, con i suoi decreti denominati *mille proroghe* cominciò a rinviare di 60 giorni alla volta (i decreti non erano mai convertiti in legge per tempo, ma alla scadenza veniva emanato un nuovo decreto con una ulteriore proroga di 60 giorni) il termine per l'adeguamento dei perimetri dei parchi.

Nell'ottobre del 1996 il meccanismo delle proroghe si interruppe bruscamente in quanto la Corte Costituzionale giudicò illegittima la reiterazione dei decreti senza modifiche sostanziali.

All'improvviso, nel corso della stagione venatoria, nei parchi lombardi la caccia fu vietata.

Le proteste del mondo venatorio misero pressione a Stato e Regione che raggiunsero una intesa su una soluzione di sostanziale cambio di classificazione dei parchi lombardi. Il Consiglio regionale approvò ed il Governo assentì la legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria).

I parchi lombardi non erano più classificati *naturali*, ma secondo le situazioni geografiche ed ambientali: *fluviali, montani, agricoli, forestali, di cintura metropolitana*.

Sarebbe poi stato il piano territoriale di coordinamento ad individuare, all'interno del parco, l'area da istituire a parco naturale.

Nel contempo, in attesa dell'adeguamento dei piani territoriali di coordinamento dei parchi alla nuova legge, la caccia veniva transitoriamente riaperta sulla base delle previgenti disposizioni dei piani stessi in materia venatoria, o nel caso dei parchi regionali montani, privi di piano territoriale di coordinamento approvato o adottato, nelle aree situate oltre la quota di 1800 metri sul livello del mare, ricomprese entro i confini individuati dalle leggi istitutive (la previsione ha riguardato il Parco delle Orobie Bergamasche ed il Parco delle Orobie Valtellinesi).

1.6. La situazione del Parco delle Orobie Valtellinesi

Era evidente, almeno in provincia di Sondrio, che:

- l'adozione del piano territoriale di coordinamento nel suo insieme risultava impraticabile in tempi brevi, anche a causa della opposizione al parco di alcuni comuni interessati;
- la soluzione altitudinale (i 1800 metri sul livello del mare) era priva di significato riguardo alla gestione faunistico venatoria.

Si decise quindi adottare non un intero PTC, ma un suo stralcio riguardante l'individuazione delle aree da destinare a parco naturale ai sensi della legge 394/1991.

Il piano, o meglio la sua anticipazione, fu redatta da: arch. Stefano Tirinzoni (coordinatore), dott. Flavio Boscacci, Studio Agriforest, prof. Augusto Pirola, dott. Giovanni Scherini, dott. Maurizio Azzola e avv. Marco Locati. Venne consegnato nell'aprile 1997 ed approvato dall'Assemblea del Parco con deliberazione 2 maggio 1997, n. 3 (Anticipazione del piano territoriale di coordinamento).

L'anticipazione del PTC del Parco consentì di praticare la caccia, eccetto per le aree perimetrate a parco naturale, durante la stagione venatoria 1997 e quelle immediatamente successive. Ed infatti la legge regionale 17 ottobre 1997, N. 38 (Integrazioni e modifiche alla l.r. 8 novembre 1996, n. 32)

all'articolo 1, comma 2, prevedeva che sino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157, coincidessero con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei P.T.C. già adottati o per le quali è stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il 9 giugno 1999 l'Assemblea del Parco adottava il PTC, confermando le scelte riguardanti le aree di parco naturale. Le norme di salvaguardia hanno salvaguardato il piano adottato fino all'anno 2001, ma l'Assemblea, pare a causa del malumore di diversi comuni riguardo sia alla zonizzazione, sia alle norme tecniche di attuazione, non venne mai definitivamente approvato.

Come spesso accade il prolungarsi dei tempi ha portato nuove complicazioni. In particolare sono mutate notevolmente le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento (nuove norme regionali, nuove modalità di partecipazione dei portatori di interesse, obbligo di valutazione ambientale secondo regole comunitarie, istituzione della Rete europea Natura 2000, ecc.).

La cessazione delle norme di salvaguardia (avvenuta per legge regionale a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato illegittime le norme di salvaguardia prive di un termine temporale) ha posto il Parco e la Provincia di Sondrio, che è l'ente detentore della maggioranza relativa delle quote di partecipazione del Parco (prima come ente consorziato, dal 2012 come soggetto aderente al nuovo ente gestore regionale), nelle condizioni di dover valutare nuove modalità di tutela utilizzando gli istituti previsti dalla pianificazione venatoria.

E quindi stato il piano faunistico venatorio della Provincia a precludere tali aree all'attività venatoria. Il mantenimento della denominazione di parco naturale ha significato esclusivamente che si tratta di aree individuate dal Parco, sulla base di criteri e valutazione tecnico scientifica, per il perseguimento delle proprie finalità istitutive di conservazione e tutela della fauna. Ciò nondimeno il Parco non si è mai arrogato alcuna prerogativa che non gli competesse quali la gestione faunistica, l'indennizzo dei danni, l'eradicazione di specie indesiderate od altro che sarebbero di propria competenza solo con la formale istituzione del parco naturale.

Il Parco, nel frattempo è divenuto il soggetto gestore dei siti della Rete europea Natura 2000 ricadenti, anche solo parzialmente, nel proprio territorio (undici SIC¹ ed una ZPS²), che ha pianificato (i SIC sono perciò diventati ZSC³)

Nel 2010 il Parco ha effettuato un nuovo tentativo per la redazione ed approvazione del PTC. La Regione mise in chiaro alcune condizioni essenziali per una istruttoria favorevole finalizzata all'approvazione del piano da parte della Giunta regionale. Tra queste condizioni vi era l'individuazione di un parco naturale che non fosse frammentato, come nell'anticipazione adottata nel 1997, ma continuo.

Anche stavolta il PTC non venne portato avanti a causa, soprattutto, delle posizioni espresse da molti comuni in merito alla proposta di modifica dei confini⁴. La questione del parco naturale da modificare in modo da garantirne la continuità fu un altro aspetto, mai affrontato in modo appropriato, che creava problemi agli amministratori. Da ultimo l'improvvisa malattia e la successiva morte del tecnico incaricato della redazione del piano determinarono l'abbandono dell'iniziativa.

2. Considerazioni

Allo stato attuale emergono le seguenti considerazioni:

¹Sito di interesse comunitario

²Zona di protezione speciale

³Zona speciale di conservazione

⁴La proposta tendeva esclusivamente a ricondurre i confini su elementi certi e facilmente riconoscibili. Alcuni comuni hanno però richiesto modifiche ben più sostanziose per la riduzione dell'area protetta spesso non riconducibili ad alcun criterio logico, a maggior ragione se confrontate con le richieste differenti dei comuni confinanti.

- le aree designate a parco naturale sono state individuate sulla base di oggettivi criteri tecnici e scientifici idoneamente documentati;
- la designazione è avvenuta con atto di adozione dell'organo assembleare⁵ nel 1997 ed è stata confermata con l'adozione del PTC del Parco nel 1999;
- la scadenza del regime di salvaguardia del PTC, garantito dalla legge regionale, non toglie valore alla valenza politica della designazione che non è mai stata riconsiderata;
- sebbene siano trascorsi più di venti anni, le motivazioni scientifiche che hanno portato alla designazione delle aree conservano in generale la loro validità;
- devono essere registrate alcune significative variazioni del contesto ambientale legate ai cambiamenti climatici ed alle tendenze contrastanti riguardo al bosco: la colonizzazione delle radure e un approccio più sistematico alle utilizzazioni forestali dei boschi pubblici, che potrebbero giustificare qualche modesta traslazione delle aree designate, non la messa in discussione della loro idoneità;
- il 24 gennaio 2011 l'Assemblea del Parco ha approvato il Piano di gestione della ZPS 2040401 – Parco regionale Orobie Valtellinesi; il sito comprende tutte le aree designate⁶; i dati scientifici e le informazioni riportate a supporto del piano confermano il valore naturalistico delle aree in questione ad oltre un decennio dalla loro individuazione;
- considerata l'elevata naturalità del versante orobico valtellinese pare poco sensato che, nonostante le difficoltà e le opposizioni del passato, non si arrivi ad istituire il parco naturale o comunque delle riserve naturali all'interno del parco (soluzione, quest'ultima che supererebbe le remore espresse dalla Regione); in quest'ottica una attuale apertura, anche parziale, delle aree in questione aggiungerebbe un ulteriore potenziale difficoltà nel tornare indietro;
- lo Stato italiano pubblica periodicamente l'Elenco ufficiale delle aree naturali protette: sebbene tali aree in Italia siano in numero di 871 il Parco delle Orobie Valtellinesi non è, per lo Stato, un'area protetta; ciò significa che non può accedere ai finanziamenti statali per le aree protette e, in prospettiva, è escluso dai benefici economici che la revisione della legge 394/1991, in discussione da alcuni anni, dovrebbe prevedere per le aree protette, a compensazione dei servizi ecosistemici erogati; l'istituzione del parco naturale è l'unica possibilità di modificare tale esclusione⁷;
- attualmente il Parco è ente gestore dei siti della Rete europea Natura 2000 ricadenti nel proprio ambito: è pertanto autorità ambientale nell'ambito della valutazione ambientale strategica del Piano faunistico venatorio della Provincia di Sondrio; in questo ruolo prende parte alle forme di partecipazione previste per la VAS del Piano ed esprime il proprio parere sullo studio di incidenza relativo al Piano medesimo; un parere positivo potrà essere espresso solo qualora lo studio di incidenza (che deve dimostrarsi attendibile e coerente) escluda incidenze significative sulle specie di interesse comunitario e sugli habitat.

⁵Sono componenti dell'Assemblea il Presidente della Provincia di Sondrio e i presidenti delle Comunità Montane Valtellina di Morbegno, Valtellina di Sondrio e Valtellina di Tirano.

⁶Originariamente la Regione aveva individuato proprio ed esclusivamente le aree designate per il parco naturale quale ZPS, ampliando poi l'area in due momenti successivi.

⁷L'aggiornamento dell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette è a cura del Ministero dell'ambiente. Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento. Oltre agli altri criteri per l'iscrizione, che il Parco delle Orobie Valtellinesi ottempera già, vi è quello della coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91. Ciò riguarda, tra l'altro, l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Questo comporta che, nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, potrà essere iscritta nell'Elenco solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia.

3. Conclusioni

In conclusione, il Parco delle Orobie Valtellinesi, pur dichiarando la piena disponibilità a collaborare lealmente alla stesura del Piano faunistico venatorio provinciale ed a partecipare alle varie fasi di valutazione che saranno organizzate con mentalità aperta verso soluzioni alternative, purché ambientalmente sostenibili, chiede alla Provincia di Sondrio, in questa fase, di mantenere la chiusura alla caccia delle aree designate a parco naturale mediante i propri istituti di tutela.